



COMUNE DI URBINO

(Provincia di Pesaro Urbino)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera di C.C. n° 31 del 18/04/2015

Modificato con delibera di C.C. n° 38 del 19/04/2016

Modificato con delibera di C.C. n° 17 del 23/02/2017

Modificato con delibera di C.C. n° 121 del 28/12/2017

Modificato con delibera di C.C. n° 125 del 23/12/2019

Modificato con delibera di C.C. n° 62 del 19/10/2020

Modificato con delibera di C.C. n° 16. del 13.03.2023

INDICE

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
5. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)¹*

Articolo 2 – Soggetto passivo²

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
4. *Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1 comma 5 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".³*

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

¹ Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

² Articolo modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

³ Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017.a decorrere dal 01/01/2018

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - i) **i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio) nonché i partecipanti a competizioni di carattere didattico/culturale ed i relativi accompagnatori (professori) ed autisti di pullman;**⁴
 - j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.⁵
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione. La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.⁶

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva⁷

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4

⁴ Lettera modificata con delibera di C.C. n 16 del 13.03.2023

⁵ Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

⁶ Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

⁷ E' stato abrogato il comma 7 del presente articolo(rimborso 4% alle strutture) con delibera di C.C. n. 125 del 23.12.2019

del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.⁸

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento⁹
4. Abrogato¹⁰
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
 - d) tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.¹¹
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.
6. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di

⁸ Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

⁹ Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

¹⁰ Comma abrogato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

¹¹ Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.¹²

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.¹³

Articolo 8 – Sanzioni^{14/15}

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

¹² Comma aggiunto con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

¹³ Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

¹⁴ Articolo così modificato con delibera di C.C. n 17 del 23/02/2017 decorrere dal 01/01/2017

¹⁵ Articolo così modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.¹⁶

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

¹⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n 121 del 28/12/2017 a decorrere dal 01/01/2018

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, comma 3 e n. 6 del presente Regolamento.¹⁷
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.
4. Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;¹⁸

""

¹⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n. 62 del 19/10/2020.

¹⁸ . Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 62 .del 19/10/2020